

## **LA "RESIDENZA ABITUALE" DEL MINORE AI FINI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE**

*(Cass. 14.12.2017 n. 30123)*

Il criterio fondamentale per stabilire se uno dei genitori trattiene illegalmente il figlio minore all'estero è quello di stabilire qual è la residenza abituale del minore, concetto che implica l'interpretazione di norme e sentenze comunitarie, come nel caso che esaminiamo.

### **Il caso**

Una coppia di genitori con cittadinanza italiana si trasferisce per motivi di lavoro in Olanda, dove nasce il loro figlio. Dopo pochi mesi, il padre trova un nuovo lavoro in Inghilterra, dove entrambi i genitori programmano di trasferirsi, prendendo in locazione un alloggio a Londra.

La madre, tuttavia, torna quasi subito in Italia per le feste natalizie e rimane presso la famiglia d'origine per diversi mesi, anche per problemi di salute; in occasione di una delle visite del marito gli comunica che intende separarsi e dopo un soggiorno di tutta la famiglia in Inghilterra, per alcune settimane, la moglie rientra in Italia con il minore, accompagnata all'aeroporto dal marito.

La moglie promuove il giudizio di separazione personale dei coniugi, in Italia; il marito contesta la sottrazione internazionale del bambino, sostenendo che, data la tenera età del bambino, non poteva parlarsi di residenza abituale del piccolo in Italia, dove era giunto solo a titolo precario, ma doveva essere considerato l'intenzione dei genitori, i quali volevano la residenza della famiglia in Inghilterra.

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, investito del caso, afferma che per residenza abituale deve intendersi il luogo in cui il minore ha il centro dei propri legami affettivi; non può quindi ritenersi che la città inglese in cui il bambino aveva vissuto solo poche settimane fosse la residenza abituale del bambino.

### **La Sentenza di Cassazione**

Impugnando il provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori, il

padre sostiene che è stato equivocato il concetto di "residenza abituale" del minore, in violazione dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980, sulla sottrazione internazionale dei minori, e del Reg. CE 2201 del 2003.

In particolare, sostiene che un bambino così piccolo da non avere ancora una vita sociale non ha una residenza abituale propria, ma deve considerarsi abitualmente residente nel luogo in cui i suoi genitori hanno "programmato" di andare a vivere, anche se, di fatto, in quel luogo non hanno mai vissuto.

Osserva tuttavia la Suprema Corte, richiamando alcuni precedenti, che ai fini dell'individuazione del luogo di residenza abituale del minore, *"non deve guardarsi nè alla residenza anagrafica, nè al domicilio, e neppure alla residenza scelta d'accordo tra i genitori dovendo esaminarsi soltanto la situazione di fatto che prescinde dai progetti di vita, eventualmente concordati, degli adulti"*.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea – prosegue la Suprema Corte – se è vero che nella decisione C-407/2010 (invocata dal padre) la Corte ha indicato quale utile parametro di riferimento proprio la locazione di un immobile in cui la famiglia avrebbe dovuto andare a vivere, in una recente pronuncia dell'8.6.2017 (causa C-111/17) lo stesso giudice comunitario ha osservato che "la nozione di residenza abituale riflette essenzialmente una situazione di fatto. Pertanto sarebbe difficilmente conciliabile con tale nozione considerare che l'intenzione iniziale dei genitori, che il minore risieda in un luogo determinato, prevalga sulla circostanza che egli soggiorna ininterrottamente in un altro Stato sin dalla sua nascita".

La Cassazione ritiene quindi che tali principi siano in "piena sintonia" con la legislazione e la giurisprudenza italiana, avendo rilevato in varie pronunce che la nozione di "residenza abituale" posta dalla Convenzione de L'Aja "corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione" (Cass.

19.12.2003 n. 19544).

D'altra parte, anche la Corte europea, nella sentenza 8.6.2017, aveva osservato che la nozione di residenza abituale, ai sensi del regolamento n. 2201 del 2003, *"dev'essere interpretata in funzione dell'interesse superiore del minore"*.

La Cassazione respinge quindi il ricorso del padre, rilevando che di fatto il minore aveva trascorso molti mesi con la madre in Italia, dove pure aveva altri parenti stretti che lo accudivano, tra cui i nonni, mentre aveva vissuto solo poche settimane della sua vita in Inghilterra, dove il padre viveva senza altri familiari.

*d.m.*